



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 94/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Conectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) ⁽¹⁾	1
--------------	--	---

III *Atti preparatori*

Banca centrale europea

2019/C 94/02	Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, del 6 marzo 2019, sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2019/11)	2
--------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 94/03	Tassi di cambio dell'euro	3
--------------	---------------------------------	---

2019/C 94/04	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	4
2019/C 94/05	Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 marzo 2019, relativa alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio — «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)	5

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 94/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9106 — Caisse Des Dépôts et Consignations/Reden H2/Berroute) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2019/C 94/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9282 — HCL Technologies/Certain IBM Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

Rettifiche

2019/C 94/08	Rettifica della sintesi della decisione della Commissione del 6 settembre 2018 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (GU C 417 del 16.11.2018)	12
--------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Conectanet/Konecta Activos Inmobiliarios)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 94/01)

Il 1° marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9275. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA**PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 6 marzo 2019****sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea****(CON/2019/11)****(2019/C 94/02)****Introduzione e base giuridica**

Il 20 febbraio 2019 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal presidente del Consiglio europeo una richiesta di parere su una raccomandazione del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea ⁽¹⁾.

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Osservazioni di carattere generale

1. La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo e sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della BCE sono stati consultati, raccomanda che Philip R. LANE sia nominato membro del Comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni con effetto dal 1° giugno 2019.
2. Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che il candidato proposto sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall'articolo 283, paragrafo 2, del trattato.
3. Il consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del consiglio di nominare Philip R. LANE membro del Comitato esecutivo della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, 6 marzo 2019.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ GU C 60 del 15.2.2019, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 marzo 2019

(2019/C 94/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1244	CAD	dollari canadesi	1,5093
JPY	yen giapponesi	124,91	HKD	dollari di Hong Kong	8,8264
DKK	corone danesi	7,4608	NZD	dollari neozelandesi	1,6492
GBP	sterline inglesi	0,86240	SGD	dollari di Singapore	1,5283
SEK	corone svedesi	10,5802	KRW	won sudcoreani	1 275,28
CHF	franchi svizzeri	1,1349	ZAR	rand sudafricani	16,1520
ISK	corone islandesi	136,40	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5612
NOK	corone norvegesi	9,7700	HRK	kuna croata	7,4130
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 067,68
CZK	corone ceche	25,656	MYR	ringgit malese	4,5982
HUF	fiorini ungheresi	315,84	PHP	peso filippino	58,751
PLN	zloty polacchi	4,2994	RUB	rublo russo	74,2572
RON	leu rumeni	4,7491	THB	baht thailandese	35,655
TRY	lire turche	6,1177	BRL	real brasiliano	4,3275
AUD	dollari australiani	1,5935	MXN	peso messicano	21,8444
			INR	rupia indiana	78,5470

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 94/04)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 1663	5 marzo 2019	Triossido di cromo N. CE 215-607-8, CAS 1333-82-0	Federal-Mogul Burscheid GmbH, Buergermeister- Schmidt-Str. 17, 51399 Burscheid, Germania	REACH/19/6/0	Uso del triossido di cromo nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di tipo automobilistico utilizzati nei seguenti segmenti: veicoli leggeri a benzina, veicoli leggeri diesel, veicoli di gamma media diesel e veicoli pesanti.	21 settembre 2029	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2019

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

«Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)

(2019/C 94/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di protezione della denominazione «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (2) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.
- (3) Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento per la denominazione «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP) figurano nell'allegato della presente decisione.

Conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«AYRSHIRE NEW POTATOES»/«AYRSHIRE EARLIES»

N. UE: PGI-GB-02286 — 31.1.2017

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies»

2. Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» designa le patate non ancora giunte a maturazione della specie *Solanum tuberosum* della famiglia delle *Solanaceae*, coltivate nella contea dell'Ayrshire, nella Scozia sudoccidentale. Le patate devono essere piantate, coltivate e raccolte nella zona geografica delimitata.

Le patate «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» si ottengono da varietà delle sementi di base catalogate nei registri varietali nazionali degli Stati membri dell'UE. Attualmente, le principali varietà usate e la rispettiva quota di mercato stimata sono Epicure (8 %), Casablanca (40 %), Isle of Jura (12 %) e Maris Peer (40 %). Le varietà possono cambiare con l'adattamento delle caratteristiche riproduttive, ma la loro inclusione nella base varietale delle patate «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» è dettata perlopiù dalle loro caratteristiche, descritte di seguito, nonché dalla loro idoneità alla raccolta nel periodo compreso tra maggio e luglio.

Le «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» hanno un tenore di sostanza secca relativamente basso, non superiore al 20 %. La sostanza secca cambia a seconda della varietà, del grado di maturità e della stagione.

Le patate «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» sono di piccole dimensioni (15-65 mm di diametro), di forma rotonda o ovale, con buccia morbida. Presentano un sapore e un aroma caratteristici, forti, di terra e di nocciola. La consistenza è solida e cremosa, grazie al basso tenore di amido (10-15 %). Le differenze nel tenore di amido sono determinate da fattori varietali e stagionali. In virtù del basso tenore di amido le «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» sono ideali per essere lessate e per ricette in cui la patata deve mantenere la forma in cottura (ossia nelle insalate). Il colore della pasta, che va dal bianco al crema, dipende dalla varietà ed è uniforme in tutta la polpa.

Le «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» sono raccolte dall'inizio di maggio fino alla fine di luglio, prima della raccolta principale. Le prime patate raccolte in maggio sono vendute non lavate, in modo da proteggerne la delicata buccia. La terra rappresenta al massimo l'1 % del peso del prodotto. Con il progredire della stagione la buccia si indurisce a sufficienza per consentire il lavaggio.

Le patate «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» sono vendute sfuse a peso oppure in confezioni di vario peso; il prodotto può essere venduto al consumatore finale al più tardi fino al 31 luglio.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» devono essere piantate, coltivate e raccolte nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L'etichettatura deve comprendere la dicitura «Ayrshire New Potatoes» oppure «Ayrshire Earlies».

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La regione dell'Ayrshire nella Scozia occidentale, all'interno dei confini geografici dei consigli dell'Ayrshire settentrionale, orientale e meridionale. La contea dell'Ayrshire è delimitata a ovest dal Firth of Clyde e si estende dalle località costiere di Skelmorlie a nord e Ballantrae a sud fino a Glenbuck, nell'entroterra orientale. Essa comprende anche l'Isola di Arran e le isole Cumbrae.

5. Legame con la zona geografica

Il legame delle «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» con la zona geografica si basa sulla qualità e la reputazione del prodotto. Le «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» hanno una reputazione consolidata di segnare l'inizio della stagione di fornitura delle patate novelle scozzesi. Sono numerosi i fattori che si ritiene abbiano influenzato il sapore delle «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies», tra cui un terreno leggero, il clima mite, i concimi, la precocità del raccolto e la rapidità della consegna del prodotto ai mercati.

La brevità della stagione di crescita delle «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» conferisce loro un sapore distintivo. Il clima mite e la tipologia unica dei terreni dell'Ayrshire consentono di piantare, coltivare e raccogliere le «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» già all'inizio dell'anno, in anticipo rispetto alle altre zone della Scozia.

L'Ayrshire rappresenta il fulcro dell'industria scozzese (e di fatto britannica) della patata fin dal 1793, ossia da quando si ha notizia della coltivazione di questo tubero in Scozia a scopo commerciale. Da questa zona provengono le prime patate novelle prodotte a livello commerciale in Scozia e le «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» sono famose in tutto il paese in virtù della loro qualità e del loro sapore, e rappresentano il simbolo della nuova stagione. Nei documenti storici e negli articoli di stampa, nonché in altre pubblicazioni, il prodotto è menzionato anche con la denominazione «South West Earlies» e «Early Ayrshires».

Grazie al terreno morbido e sabbioso e al clima reso precocemente mite dalla corrente del Golfo, le aziende agricole dell'Ayrshire, soprattutto se distribuite lungo la costa, sono sempre riuscite a seminare le patate alcune settimane prima rispetto ad altre regioni della Scozia. Il ciclo colturale originale della patata consisteva nella semina in giugno e nella raccolta a metà autunno.

Il libro «A Corner of Carrick» di James A. Guthrie contiene un capitolo, intitolato «The Early Ayrshires», che fornisce informazioni sulla commercializzazione della patata primaticcia e sul viaggio di due agricoltori dell'Ayrshire (Dunlop e Hannah) nel 1857 nelle isole del Canale, dove da molti anni si coltivavano le patate novelle, per studiare i segreti della produzione precocissima delle patate.

Nel 1881 fu sperimentato per la prima volta un nuovo metodo, la cosiddetta «germogliazione», che permetteva di anticipare ulteriormente la coltivazione della patata e che fu adottato da numerosi agricoltori della contea. Grazie a questo nuovo sistema di produzione il ciclo colturale inizia oggi a metà febbraio. Ciò permette la raccolta delle «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» nella seconda metà di maggio nelle zone costiere dell'Ayrshire e gradatamente, con il progredire della stagione, nell'entroterra.

I primi articoli di stampa a menzionare le patate novelle dell'Ayrshire risalgono al 1857, quando sia la rivista *North British Agriculturalist* sia il quotidiano *Edinburgh Evening News* accennarono a una «coltivazione estensiva lungo la costa, su terreni leggeri e precoci». A distanza di quasi 100 anni, in un articolo dal titolo «South-West Earlies Win The Race» («Trionfo delle primaticce del Sud-Ovest»), comparso su *The Glasgow Herald Agriculture Survey* (1° febbraio 1956), si leggeva che «[d]a poco meno di un secolo la coltivazione di patate novelle gioca un ruolo estremamente importante nell'economia agricola della Scozia sudoccidentale».

Nel 1951 la coltivazione delle patate «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» rappresentava, secondo l'Annuario statistico scozzese (*The Statistical Accounts of Scotland*) di John Strawhorn e William Boyd, la «principale occupazione» nella parrocchia di Maybole, nella contea dell'Ayrshire. Heather Holmes, nel suo libro «*Tattie howkers*» (2005) sostiene che «le colture di patate novelle, o primaticce, sono associate alla contea dell'Ayrshire, così come i termini «Ayrshires» e «patate dell'Ayrshire» e che la loro produzione costituisce un «ramo specializzato e intensivo dell'agricoltura dell'Ayrshire». Nel 1901 la rivista *North British Agriculturalist* riferiva che a Girvan la patata era «[un prodotto] estremamente importante nel distretto». Il libro «*Old West Kilbride*» di Molly Blyth riporta il sottotitolo «*The Tattie Toon*» che rimanda al collegamento tra questa cittadina costiera dell'Ayrshire e la coltivazione di patate, nello specifico di «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies».

Dello stesso tenore un articolo online sul sito web di Farming UK, in cui si legge: «Sinonimo di estate, le primaticce dell'Ayrshire sono universalmente considerate una delle patate più pregiate presenti sul mercato e sono molto ricercate nella loro stagione di commercializzazione (che si protrae per otto settimane)».

Numerosi sono i siti Internet che propongono ricette a base di «Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies». Secondo la rivista online Red Book Recipes, «[I]e patate novelle coltivate nell'Ayrshire sono tra le migliori in Gran Bretagna». Il sito web fornisce dettagli sulla patata novella e istruzioni su come cucinarla al meglio.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/641216/protected-food-name-ayrshire-earlies-spec.pdf

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9106 — Caisse Des Dépôts et Consignations/Reden H2/Berroute)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 94/06)

1. In data 5 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Caisse des dépôts et consignations («CDC», Francia),
- Reden H2 (Francia), appartenente al gruppo Reden Solar, controllato da Eurazeo e Infravia,
- SAS Berroute («Berroute», Francia).

L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo comune, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, dell'impresa comune Berroute da parte di CDC e della società Reden H2, che ha già il controllo esclusivo di Berroute.

La concentrazione è effettuata mediante una presa di partecipazione del 49 % nel capitale di Berroute da parte di CDC.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CDC è un ente pubblico che svolge missioni di interesse generale a sostegno delle politiche pubbliche dello Stato e opera nella gestione di fondi privati. Attraverso le sue controllate, opera anche nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'immobiliare, degli investimenti e dei servizi;
- Reden Solar è un gruppo di società, tra cui Reden H2, che svolge attività di concezione, sviluppo di progetti, costruzione, gestione e manutenzione in relazione a centrali fotovoltaiche. Le sue società madri, Eurazeo e Infravia, sono società di investimento;
- Berroute è una società che ha per oggetto lo sviluppo, la costruzione, il finanziamento e la gestione del progetto di costruzione e gestione di una centrale fotovoltaica a Saucats, in Francia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9106 — Caisse des Dépôts et Consignations/Reden H2/Berroute

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9282 — HCL Technologies/Certain IBM Assets)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 94/07)

1. In data 5 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- HCL Technologies Limited («HCL») (India),
- certe attività e passività di International Business Machines Corporation («IBM») (Stati Uniti) comprendenti quattro portafogli selezionati di software («Target»).

HCL acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di IBM.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- HCL: fornitura di tecnologia e servizi informatici;
- Target: portafogli di software di marketing, commercio, sicurezza e collaborazione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9282 — HCL Technologies/Certain IBM Assets

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

RETTIFICHE**Rettifica della sintesi della decisione della Commissione del 6 settembre 2018 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 417 del 16 novembre 2018)

(2019/C 94/08)

Nel sommario sulla pagina di copertina e a pagina 4 dopo il titolo:

anziché: «[notificato con il numero C(2018) 5534]»

leggasi: «[notificato con il numero C(2018) 5748]».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT